



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD
ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER IL
SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA
PUBBLICA (ART. 12 DELLA LEGGE 07.08.1990,
N. 241).**

**Approvato dal Consiglio Comunale con atto n.105 in data 25.11.1994,
esecutivo per vidimazione O.RE.CO. Milano del 20.12.1994 – atti
n.57104, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.20 del 19.02.1998, esecutiva per vidimazione O.RE.CO.
Milano del 04.03.1998 – atti n.116.**

REGOLAMENTO sovvenzioni.doc



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

Art. 1 **Finalità**

Il Comune di Lomagna, allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo dei settori dell'assistenza e della sicurezza sociale, della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, dell'arte, della cultura, dell'informazione e dell'educazione, del turismo, dello sport e del tempo libero, sostiene gli enti e gli organismi, pubblici e privati, che operano senza fini di lucro, in tali settori e contribuisce alle iniziative promosse e gestite dai soggetti stessi.

Il presente regolamento, ai sensi dell'art.12 della Legge 07.08.1990, n. 241, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di sostegno e di attribuzione di sovvenzioni, contributi finanziari ed altri vantaggi di carattere economico, assicurando la massima trasparenza.

Art. 2 **Beneficiari**

Beneficiari degli interventi di cui al precedente articolo 1 possono essere enti, associazioni, istituzioni, organismi, sodalizi, pubblici o privati, aventi sede nel territorio del Comune di Lomagna o, comunque, operanti nell'ambito di tale territorio, con attività ed iniziative dirette a perseguire le finalità di cui all'art.1 nell'interesse della comunità locale.

Art. 3 **Tipologia degli interventi**

Gli interventi consistono, in particolare:

- a) nell'erogazione di contributi ordinari in denaro;
- b) nell'erogazione di contributi straordinari in denaro;
- c) nella concessione in uso, gratuita od agevolata di immobili, impianti ed attrezzature comunali.
- d) fornitura di materiale, premi o attrezzature.

Art. 4 **Contributi ordinari**

Il Comune assegna, annualmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi in denaro a sostegno dell'attività ordinaria degli enti ed associazioni che ne facciano apposita richiesta.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno il Sindaco, con appositi manifesti da affiggersi all'Albo Pretorio ed in luoghi di pubblica frequenza, rende note le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze di contributo ordinario ai sensi del presente articolo.

I soggetti che intendono fruire di tali contributi ordinari devono farne domanda al Sindaco entro il 31 Marzo di ogni anno; per le istanze pervenute oltre la predetta data, potranno essere concessi contributi con le somme rimaste disponibili, adottando i criteri dettati nel presente articolo.

L'istanza deve essere corredata o integrata successivamente, anche su discrezionale iniziativa dell'Amministrazione Comunale, quando lo dovesse ritenere necessario ed indispensabile, dalla seguente documentazione:



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

- a) documenti relativi alla natura giuridica del soggetto richiedente (statuto, atto costitutivo) ove questo sia un ente o un'associazione privata. La natura giuridica potrà essere autocertificata dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, con dichiarazione autentica con le modalità stabilite dall'art.20 della legge 04.01.1968, n.15. Per i piccoli sodalizi amatoriali, sportivi o culturali, è sufficiente la presentazione del rendiconto di cui al successivo punto b) e del programma di cui al successivo punto c);
- b) rendiconto economico delle attività e delle iniziative attuate nell'anno precedente;
- c) programma delle attività e delle iniziative per l'anno di riferimento, accompagnato da una relazione illustrativa e da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti e con l'indicazione delle disponibilità economiche del soggetto richiedente.

Alla domanda di contributo il richiedente potrà unire ogni altro documento od elemento utile per una più completa valutazione della domanda stessa.

La Giunta Comunale sulla base delle domande presentate e tenuto conto degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio comunale, sentito il parere della Consulta Consiliare competente, approva entro il 31 Agosto il piano di riparto dei contributi ordinari da assegnarsi.

Nell'assegnazione dei contributi si dovrà tenere conto:

- della rilevanza, sul piano del pubblico interesse locale, dell'attività generale svolta per le proprie finalità;
- del grado e delle capacità di coinvolgimento della comunità locale in detta attività;
- della rilevanza quantitativa e qualitativa delle attività e delle iniziative attuate nell'anno precedente (documentate dal rendiconto di cui alla lettera b) del precedente comma 4 e di quelle programmate per l'anno di riferimento, illustrate nel programma di cui alla lettera c) del precedente comma 4);
- del carattere pluriennale delle attività programmate;
- dell'oggettivo grado di complementarietà ed integrazione di dette attività ed iniziative con i programmi dell'Amministrazione Comunale nel settore;
- dei costi di funzionamento e di quelli di gestione delle attività e delle iniziative, per l'anno di riferimento e delle disponibilità economiche del richiedente, desumibili dalla documentazione di cui alla lettera c) del precedente comma 4.

I contributi concessi potranno essere di entità diversa per i vari assegnatari.

Per il disposto dell'art.12 della Legge 07.08.1990, n. 241, costituisce allegato obbligatorio del piano di riparto una relazione con la quale dovranno essere adeguatamente esplicitate le ragioni dell'accoglimento e del diniego dell'istanza di contributo e della determinazione dell'entità dei contributi da assegnare. Da tale relazione dovrà risultare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento per la concessione dei contributi.

Il piano di riparto, con unita la relazione illustrativa predetta, dovrà essere comunicato a tutti i richiedenti e al Consiglio Comunale entro quindici giorni dalla data della sua approvazione da parte della Giunta Comunale.

L'approvazione del piano di riparto vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti e il Sindaco è autorizzato ad erogare gli stessi, con emissione di regolari mandati di pagamento intestati ai beneficiari, in unica rata entro il 31 Ottobre dell'anno di riferimento.



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

Art. 5

Interventi straordinari

Ad istanza dei soggetti di cui al precedente art.2 il Comune, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, potrà concedere contributi straordinari e una tantum, finalizzati, per l'attuazione di iniziative particolari e straordinarie nell'ambito delle finalità di cui all'art.1.

Le domande di contributo dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima della data di effettuazione delle iniziative e dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da:

- a) documenti relativi alla natura giuridica del soggetto richiedente (statuto, atto costitutivo) ove questo sia un ente o un'associazione privata. La natura giuridica potrà essere autocertificata dal legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione, con dichiarazione autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 04.01.1968, n. 15;
- b) relazione sulla natura e sugli scopi dell'iniziativa programmata con indicata la previsione di spesa.

Nell'esame e nella valutazione delle istanze di contributo di cui trattasi la Giunta Comunale potrà tenere conto dei criteri di cui al precedente art.4.

Per particolari iniziative e manifestazioni, organizzate dall'Amministrazione Comunale, di tipo ricreativo, culturale ed artistico che richiedano la collaborazione di enti, associazioni, sodalizi e gruppi operanti nei settori relativi, l'assegnazione di contributi potrà avvenire su proposta del Servizio o dell'Assessorato competenti. La proposta, nel caso il contributo sia superiore a £. 500.000.=, dovrà essere corredata da una relazione con la quale, siano adeguatamente esplicitati i motivi e le esigenze dell'intervento e della collaborazione del soggetto beneficiario del contributo e siano illustrate le caratteristiche e le modalità di tale intervento.

La concessione dei contributi di cui trattasi avverrà con deliberazione della Giunta Comunale dalla quale dovrà risultare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente Regolamento per la concessione dei contributi stessi.

Il Sindaco provvederà all'erogazione del contributo concesso, mediante emissione di regolare mandato di pagamento intestato al beneficiario, in un'unica rata in tempo utile perché ne possano usufruire.

Per nessun motivo potranno essere liquidati e pagati, sotto forma di contributi di cui al presente articolo, corrispettivi per servizi e prestazioni rese da enti, associazioni ed altri soggetti di cui all'art.2 a favore del Comune, in violazione delle normative vigenti in materia di contratti e spese dell'ente locale in materia fiscale.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Sindaco comunica al Consiglio Comunale l'elenco dei contributi straordinari di cui al presente articolo erogati nell'anno precedente.

Art. 5 bis *Patrocinio*

A istanza dei soggetti di cui al precedente art. 2 il Comune può patrocinare delle iniziative che abbiano contenuto culturale, sportivo e sociale. Il Comune nel concedere il patrocinio interverrà a sostegno della manifestazione con somme di denaro non superiori a £.1.000.000.= e se giudicato opportuno con proprie strutture e personale.

Le domande di patrocinio potranno essere presentate durante tutto l'anno di riferimento, entro quindici giorni prima della manifestazione.

Alla domanda di patrocinio dovrà essere allegata una breve relazione che illustri l'iniziativa e/o la manifestazione che si intende organizzare.



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

La Giunta Comunale assumerà apposito atto deliberativo nel caso di accoglimento dell'istanza di patrocinio e fisserà l'importo della partecipazione economica.

La liquidazione della partecipazione economica sarà eseguita in tempo utile perché l'istante ne possa usufruire.

Per tutto quanto non segnato nel presente articolo si terrà conto delle disposizioni dell'art.5, se e in quanto compatibili.

Art. 6

Utilizzo di immobili, impianti e beni

Per le finalità di cui all'art.1 il Comune può consentire ai soggetti indicati nell'art.2 l'uso agevolato di immobili, impianti ed attrezzature comunali, in relazione all'effettiva disponibilità di tali beni ed al loro non utilizzo per altre esigenze e necessità di pubblico interesse.

L'uso dei beni, in via continuativa, ricorrente od eccezionale, è disposto, su istanza dei soggetti interessati, corredata della documentazione necessaria per l'indicazione della configurazione giuridica, delle finalità e delle attività istituzionali dell'ente richiedente e di una relazione sugli scopi e sulle modalità dell'utilizzo del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste sulla base dei criteri e delle procedure di cui all'art. 4, sentita la Consulta competente.

L'uso può essere consentito o nella forma del comodato ai sensi dell'art.1803 del Codice Civile, con carico di oneri accessori per il comodatario, od in concessione a condizioni agevolate.

La concessione dell'uso del bene dovrà avvenire sulla base di un apposito disciplinare contenente le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo, gli obblighi e le responsabilità del concessionario nonché la clausola espressa dell'obbligo del concessionario stesso di restituire il bene, in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

La concessione di aule scolastiche, con i criteri e le modalità stabiliti dal presente articolo, dovrà avvenire anche nel rispetto della speciale normativa vigente in materia.

Art. 7

Le istanze presentate ai sensi degli artt.4 e 5 dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della Legge 02.05.1974, n. 195 e dall'art.4 della legge 18.11.1981, n. 659.

Art. 8

I soggetti che ricevono i contributi di cui all'art.4 sono invitati a far risultare dagli atti, attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente le loro attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

I soggetti che ricevono i contributi di cui all'art.5 sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative e delle manifestazioni finanziate con i contributi predetti che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

Art. 9

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca tra i soggetti destinatari degli interventi finanziari previsti dal presente Regolamento e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altre prestazioni.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, deliberare la revoca dei limiti predetti.

La concessione del finanziamento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 10

Non sono considerati vantaggi di carattere economico e non sono, pertanto, soggetti alla disciplina del presente Regolamento i conferimenti da parte del Comune, ed enti, istituzioni, associazioni, comitati e privati di targhe, coppe ed altri premi non in denaro per ragioni di rappresentanza ed in relazione al patrocinio del Comune di manifestazioni ed iniziative di interesse comunale.



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

1

INDICE

Art. 1 Finalità	1
Art. 2 Beneficiari.....	1
Art. 3 Tipologia degli interventi	1
Art. 4 Contributi ordinari	1
Art. 5 Interventi straordinari	3
Art. 5 bis Patrocinio	3
Art. 6 Utilizzo di immobili, impianti e beni.....	4
Art. 7	4
Art. 8	4
Art. 9	5
Art. 10	5